



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA
"RENZO CANESTRARI"

Prot.
del

A Tutto il personale afferente a
Dipartimento di Psicologia "Renzo Canestrari"

e, p.c. A Addetto Locale
Dott.ssa Teresa Forte

Servizio di Prevenzione e Protezione
Dott.ssa Rossella Serra

Oggetto: Individuazione del personale docente con funzioni di preposto ai fini della sicurezza

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b-bis) del D.Lgs. 81/08, come modificato dal Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215, è necessario individuare formalmente il personale con funzioni di preposto ai fini della sicurezza sul lavoro.

Il personale docente quando conduce attività didattiche o di ricerca in laboratorio è individuato dal DM 363/98 come "Responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio" (vedi documento in allegato per le definizioni della figura). Coloro che tra i Responsabili dell'attività di didattica e di ricerca in laboratorio non agiscono individualmente ma coordinando le attività lavorative di un gruppo di lavoro assumono il ruolo di preposto ai fini della sicurezza.

Anche il personale docente, ancorché non Responsabile di una attività di didattica e di ricerca in laboratorio, ma che coordina un gruppo di lavoro definendone luoghi, tempi e modi dell'attività lavorativa è considerato preposto.

Di seguito il personale docente con funzione di preposto:

MATR.	NOME	COGNOME
36851	Francesca	Agostini
34362	Cinzia	Albanesi
49274	Federica	Andrei
39873	Alessio	Avenanti
38825	Mariagrazia	Benassi
51050	Martina	Benvenuti
46121	Caterina	Bertini
34756	Paola	Bonifacci
49047	Michela	Candini
43404	Giulia	Casu



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA
"RENZO CANESTRARI"

MATR.	NOME	COGNOME
31919	Rabih	Chattat
38119	Elisa	Ciaramelli
31433	Elvira	Cicognani
35799	Maurizio	Codispoti
33511	Marco	Costa
47893	Elisabetta	Crocetti
31078	Giuseppe	Di Pellegrino
34151	Francesca	Frassinetti
49779	Sara	Garofalo
41376	Sara	Giovagnoli
30576	Silvana	Grandi
34369	Paola	Gremigni
36599	Annalisa	Guarini
34752	Elvis	Mazzoni
41377	Michela	Menegatti
34365	Silvia	Moscatelli
31209	Vincenzo	Natale
34759	Raffaella	Nori
33637	Miranda	Occhionero
34366	Luca	Pietrantonio
35821	Chiara	Rafanelli
97575	Vincenzo	Romei
30931	Monica	Rubini
31436	Alessandra	Sansavini
38717	Alessia	Tessari
38213	Stefano	Toderi
38831	Carlo	Tomasetto
41745	Elena	Tomba
39989	Lorenzo	Tonetti
31207	Elena	Trombini
45437	Sara	Zaniboni
31410	Salvatore	Zappalà

Il personale individuato dovrà, ottemperare agli obblighi e ai compiti previsti dal DM 363/98 e dal D.Lgs. 81/08 (si veda allegato), nonché alle direttive, procedure e regolamenti interni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

La Direttrice
Prof.ssa Elvira Cicognani



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA
"RENZO CANESTRARI"

Allegato

Definizione di Laboratorio

DM 363/98 – Art. 2, punto 3

Sono considerati laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede - quali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime.

Definizione di Responsabile della didattica e della ricerca in laboratorio

DM 363/98 – Art. 2, punto 5

Per responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio si intende il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio.

Definizione di Preposto

D.Lgs. 81/08 - Art. 2, comma 1, lettera e)

«preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

Compiti del Responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio

DM 363/98 – Art. 5

1. Il responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio, nello svolgimento della stessa e ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, collabora con il servizio di prevenzione e protezione, con il medico competente e con le altre figure previste dalla vigente normativa.
2. Il responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio, all'inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca, identifica tutti i soggetti esposti a rischio.
3. In particolare il responsabile dell'attività didattica o di ricerca, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, deve:
 - a) attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro;



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA
"RENZO CANESTRARI"

- b) attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento di cui al comma 2, articolo 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, sulla base della valutazione dei rischi;
- c) adottare le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere;
- d) attivarsi per la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi;
- e) frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal datore di lavoro con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte.

DM 363/98 – Art. 6

1. Ferme restando le attribuzioni di legge del datore di lavoro in materia di formazione ed informazione dei lavoratori, anche il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nell'ambito delle proprie attribuzioni, provvede direttamente, o avvalendosi di un qualificato collaboratore, alla formazione ed informazione di tutti i soggetti esposti sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate, al fine di eliminarli o ridurli al minimo in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro.
2. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio è tenuto altresì ad informare tutti i propri collaboratori sui rischi specifici connessi alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione, sorvegliandone e verificandone l'operato, con particolare attenzione nei confronti degli studenti e dei soggetti ad essi equiparati.

Compiti del preposto

D.Lgs. 81/08 - Art. 19

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
 - a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
 - b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA
"RENZO CANESTRARI"

- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.